

115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente |red

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

[115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni](#)

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello